



COMUNE DI MONTEVARCHI

Settore Urbanistica - Edilizia

AVVISO PUBBLICO

INVITO ALLA RIMOZIONE SPONTANEA DELLE PREINSEGNE NON CONFORMI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 30/11/2005 con deliberazione del consiglio comunale n.116 è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in data 7/12/2005 (rep. n. 447) e in data 31.07.2008 (rep. 572) è stata sottoscritta la convenzione del Project Financing nell'ambito della quale, così come indicato all'art. 16, si concedeva la gestione dei diritti di sfruttamento di una quota della pubblicità all'interno del territorio comunale alla Società Montevarchi Project srl, ai sensi di quanto previsto all'allegato "M". L'allegato "M" detta patti e condizioni per la gestione dei diritti di sfruttamento pubblicitario da parte del Project;
- con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 18/04/2019 veniva approvato il *Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e piano generale degli impianti pubblicitari redatti ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.*, che all'art. 5 (Disciplina generale) stabilisce, in particolare:

«al comma 1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, oltre alla normativa di riferimento in materia e al presente Regolamento, devono essere osservate le norme stabilite:

- *dal D.lgs.42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" (artt. 49 e 153);*
- *dal D.lgs.285/1992 e s.m.i. "Codice della Strada" (art.23) e dal D.P.R.495/1992 e s.m.i.*
- *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";*
- *dalla "disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto della pubblica affissione" (Del.C.C.n.95 del 21/07/1994 – Titolo II artt.14 e seguenti);*
- *dai dettami del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;*
- *dalle prescrizioni aggiuntive previste nelle Autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.».*

«al comma 4. Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed altre forme pubblicitarie non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al co.1 suddetto devono essere rimossi e/o sanzionati secondo quanto disciplinato dalla stessa normativa.».

Visto il comma 13- bis dell'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 (codice della strada) secondo il quale *«in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, il soggetto che ha la disponibilità del mezzo pubblicitario e beneficiario del messaggio, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.».*

Considerato che:

- con delibera della Giunta comunale n. 178 del 29.09.2020 veniva approvato il piano particolareggiato quarto stralcio – preinsegne al fine di verificare l'effettiva consistenza degli impianti per tipologia presenti sul territorio comunale;
- l'allegato M costituente piano particolareggiato quarto stralcio relativo alle preinsegne è stato redatto al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti, definendo le regole di dettaglio necessarie ad una corretta installazione delle preinsegne stesse.

Constatato che



COMUNE DI MONTEVARCHI

Settore Urbanistica - Edilizia

-
- da un censimento effettuato, dagli uffici comunali, risultano essere presenti numerose preinsegne difformi dalle disposizioni del Codice della strada di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, ponendo anche problemi di pericolosità alla circolazione stradale;
 - gli installatori materiali di tali preinsegne non sono noti agli atti di ufficio;
 - la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, mediante pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio on-line del Comune di Montevarchi e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avviene in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della medesima Legge;

Ritenuto opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale e a salvaguardia della pubblica incolumità, provvedere alla rimozione di tutti gli impianti non conformi alle disposizioni del Codice della strada di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992.

Visti gli atti d'ufficio.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.

SI COMUNICA

ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento nei confronti di tutti i proprietari delle preinsegne presenti sul territorio, non conformi alle disposizioni del Codice della strada di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, invitandoli a procedere spontaneamente alla rimozione delle stesse **entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso** e sull'albo pretorio on-line del Comune di Montevarchi e per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Qualora il proprietario non proceda direttamente e nel termine suddetto alla rimozione dell'impianto di proprietà, lo stesso verrà rimosso e smaltito da questa Amministrazione con recupero delle spese in danno.

Montevarchi, 25 Ottobre 2023

Il dirigente del 2° settore edilizia-urbanistica
f.to digitalmente
Arch. Patrizia Belardini